

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

dr. Francesco Pedoja

Presidente

dr. Enrico Manzon

Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo

Giudice rel.

letta

l'istanza "in ratifica di autorizzazione a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione" depositata in data 1.8.2013 dal procuratore di S.p.A. in liquidazione;

considerato

che la società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto di data 9.7.2013, ed a seguito di rilievi del commissario giudiziale: ha dato atto di aver effettuato alcuni pagamenti in favore di creditori concorsuali in data successiva a quella (9.4.2013) di deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare; ha rappresentato di aver effettuato per errore un pagamento di modesto ammontare in favore di un creditore chirografario e di aver effettuato pagamenti di debiti INPS a seguito di rateizzazione da parte del concessionario della riscossione, di importi (da considerarsi in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.e.) in favore di una compagnia assicurativa in conformità ad una conciliazione giudiziale a suo tempo raggiunta nella controversia con un ex dipendente, di Imu dovuta per il 2013 anche per la parte maturata prima del 9.4.2013; con riferimento al pagamento in favore del creditore chirografario ha chiesto l'assegnazione di un breve termine per la restituzione da parte del beneficiario con impegno, in difetto, del legale rappresentante alla rifusione con finanza propria; con riferimento agli altri pagamenti effettuati, ha chiesto di essere autorizzata in ratifica alla relativa effettuazione, sottolineando la necessità o quantomeno la convenienza dei pagamenti;

rilevato

che costituisce principio consolidato quello secondo cui nel periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso ex art. 161 (anche comma 6) della legge fallimentare e l'omologazione del concordato preventivo non è ammesso il pagamento di creditori concorsuali;

che il principio trova ora conferma nella recente introduzione da parte del legislatore di una ben precisa eccezione, a norma del quarto comma dell'art. 182 quinquies, secondo cui "il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 comma 6, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori";

che dalla norma richiamata si rilevano le condizioni che - soltanto - possono consentire all'amministratore di pagare, in pendenza del termine per predisporre proposta e piano, crediti anteriori, e cioè:

- a- deve trattarsi di concordato in bianco presentato in vista di predisporre un concordato in continuità: a contrario, non è possibile pagare i creditori anteriori in un concordato diverso da quello con continuità;
- b- i creditori anteriori che possono essere pagati sono quelli c.d. strategici, ossia quelli che forniscono prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;
- c- queste caratteristiche devono risultare dall'attestazione di un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett.d);

ritenuto


che nessuno dei menzionati presupposti sussista con riferimento ai crediti anteriori pagati dalla debitrice: la stessa, che è società in liquidazione, ha proposto un concordato con cessione dei beni; i creditori pagati non rientrano in alcun modo tra quelli contemplati dalla citata disposizione; non è stata depositata alcuna attestazione e, d'altra parte, contrariamente a quanto prospettato dalla debitrice, risulta tutt'altro che evidente la necessità dei pagamenti in favore dei creditori privilegiati (in particolare il mancato pagamento delle rate previste in favore del concessionario della riscossione e della compagnia assicurativa avrebbe avuto l'unico sostanziale effetto della decadenza dal beneficio del termine, del tutto neutro in quanto in realtà già conseguente all'accesso alla procedura concorsuale; l'indicato alternativo maturare di interessi sui crediti è evento caratterizzante tutti i creditori privilegiati);

che, trattandosi di pagamenti illegittimi, essi non avrebbero potuto essere autorizzati e che, di conseguenza, neppure può essere accordata la richiesta ratifica;

rilevato

inoltre che l'art. 173 della legge fallimentare prevede la revoca del decreto di ammissione "anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167" e che analoga conclusione deve raggiungersi in via sistematica - per il combinato disposto della disposizione ora richiamata e dell'art. 161 commi da 6 a 8 - per l'ipotesi in cui atti non autorizzati siano stati compiuti nella fase del concordato con riserva;

che appaiono allo stato sussistere, per quanto emerso, i presupposti per la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo, conseguendone la necessità di disporre la comparizione della debitrice, dando comunicazione al pubblico ministero (anche per l'eventuale istanza di fallimento per



l'ipotesi di revoca dell'ammissione al concordato), al commissario giudiziale e, tramite questi (a mezzo pec), ai creditori;

ritenuto

che – tanto più con riferimento all'ipotizzata prospettiva di revoca del decreto di ammissione - sussiste il presupposto dell'urgenza, e del possibile grave pregiudizio ad essa sotteso, nel procedimento di concordato ed in particolare nel sub procedimento di cui all'art. 173 l.f., ove si considerino gli effetti sostanziali di cui all'art. 168 L.F. (in particolare rilevandosi che tra le iniziative precluse, dalla pubblicazione del ricorso fino alla definitività del decreto di omologa, figurano anche le azioni cautelari, le quali sono invece espressamente sottratte alla sospensione feriale), oltre ai possibili pregiudizi economici derivanti dal protrarsi della maturazione di crediti prededucibili;

rigetta

le istanze proposte dalla debitrice con atto depositato il 1.8.2013;

fissa

per la comparizione delle parti avanti al giudice rel. del. dott. Francesco Petrucco Toffolo, cui è delegato l'incombente, l'udienza del 28 agosto 2013, ore 9.30, con termine alla debitrice fino al giorno precedente per il deposito di note;

dichiara

l'urgenza del procedimento ex art.92 Ord. Giud.

Si comunichi con urgenza anche soltanto via fax alla debitrice ed al commissario giudiziale, che curerà l'immediata comunicazione ai creditori.

Si comunichi al Pubblico Ministero.

Pordenone, 8.8.2013

Il Presidente